

ALLEGATO B

AL REP 19439/6839

STATUTO FONDAZIONE NAZIONALE ANFFAS DURANTE E DOPO DI NOI
INDICE

ART. 1 DENOMINAZIONE

ART. 2 SEDE

ART. 3 DURATA

ART. 4 FINALITA'

ART. 5 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

ART. 6 ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS NAZIONALE

ART. 7 PATRIMONIO

ART. 8 RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

ART. 9 FONDO DI GESTIONE

ART. 10 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

ART. 11 GLI ORGANI

ART. 12 IL PRESIDENTE

ART. 13 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15 SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

ART. 16 CONVOCAZIONE E QUORUM

ART. 17 L'ORGANO DI CONTROLLO

ART. 18 LIBRI SOCIALI

ART. 19 RAPPORTI CON ANFFAS NAZIONALE

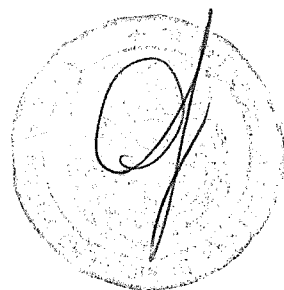
ART. 20 LAVORATORI E VOLONTARI

ART. 21 ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCI

ART. 22 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 23 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 24 NORME DI LEGGE



ART. 1 DENOMINAZIONE

Su iniziativa di Anffas Nazionale, giusto atto costitutivo del 6.10.1984 a rogito del Notaio Torrente rep. 20530 racc. 4986 è stata costituita la "Fondazione Nazionale

Fondo N. 9

Dopo di Noi", d'ora in poi denominata Fondazione. Alla stessa è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con D.P.R. 8.11.89, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.30 del 6.7.90, legittimandola pertanto ad operare sull'intero territorio nazionale.

A decorrere dal 12.10.1999 la Fondazione è stata registrata all'Anagrafe Unica delle Onlus con prot. n. 3213.

In data 24.07.2013 lo Statuto è stato modificato e la denominazione è mutata in Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas Onlus, detta modifica è stata approvata dalla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo giusto provvedimento prot. N. 022272209 dell'11.11.13.

Al fine di adeguare lo statuto alle previsioni della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto della Fondazione è stato modificato in data 12.10.2020 a rogito del notaio Susanna Operamolla rep.n.18677 racc.n.6345 riportando nello stesso quanto prescritto dalla riforma stessa ai fini dell'iscrizione della fondazione nella sezione Enti Filantropici del previsto Registro Unico Nazionale modificando, al contempo, la denominazione in Fondazione Nazionale Anffas "Durante e Dopo di Noi". Tale denominazione è usata in qualsiasi segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sociale conterrà anche l'acronimo ETS o, in caso di iscrizione nella specifica sezione degli enti filantropici, la locuzione "Ente Filantropico".

La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale.

ART.2 SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma.

La modifica della sede legale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire con delibera, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie, operative e/o amministrative, centri o uffici.

ART.3 DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART.4 FINALITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando, senza scopo di lucro, in via stabile e principale le attività di interesse generale di cui al successivo articolo 5, avendo, con finalità filantropiche, come particolare riferimento della propria attività la beneficenza, l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche d'investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate, con specifica attenzione alla promozione, al sostegno ed al coordinamento di iniziative, strutture e servizi del "durante e dopo di noi" per le persone con disabilità, prioritariamente intellettive e del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, rimaste orfane e/o i cui genitori e familiari non siano più in grado di garantire adeguato supporto genitoriale o in vista del loro venir meno. Tali attività possono essere esercitate anche in favore dei familiari delle predette persone che, divenuti anziani, si trovino essi stessi in una condizione di fragilità e/o svantaggio sociale.

La Fondazione nella propria attività di raccolta fondi si ispira ai principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, uniformandosi alle linee guida sulla raccolta fondi adottate a livello statale.

ART.5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di cui all'art. 5 punto "U" del D. Lgs. N.117/17.

Le attività della Fondazione possono essere effettuate su tutto il territorio nazionale e la stessa può essere localmente rappresentata dagli enti aderenti alla rete associativa di Anffas Nazionale o da propri referenti fiduciari, previa approvazione e delibera da parte del Consiglio di Amministrazione di apposito mandato finalizzato allo scopo.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse



generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, nel rispetto di quanto sopra, opera a sostegno di attività esercitate in campo sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili, in favore di Enti di Terzo settore aderenti alla rete Anffas Nazionale e/o in favore di persone e famiglie ad essi aderenti.

In particolare, la Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, d'intesa con Anffas Nazionale, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) promuove e realizza campagne informative, di raccolta fondi, acquisizione di beni, beneficenza da destinare alle finalità statutarie;
- b) promuove e sostiene servizi a supporto delle persone con disabilità e loro familiari, come introdotti dalla Legge n. 112/2016, quali co-housing sociale, soluzioni alloggiative innovative, soluzioni di residenzialità temporanea extrafamiliare, supporti alla domiciliarità, nonché percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, inclusi tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla abilitazione/riabilitazione;
- c) stabilisce e mantiene, per tramite di Anffas Nazionale, rapporti con gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- d) partecipa, per il perseguimento delle proprie finalità, ad appositi bandi e progetti, direttamente o in partenariato;
- e) promuove e sostiene, anche attraverso appositi bandi e progetti: case-famiglia, comunità alloggio, residenze socio-assistenziali e/o socio-sanitarie, soggiorni vacanza, anche nell'ambito di più articolate strutture diurne e/o residenziali, abilitative/riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, socio-sanitarie, di formazione;

- f) promuove e partecipa ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;
- g) promuove, sostiene e realizza indagini conoscitive, ricerche ed attività di organizzazione di seminari, tavole rotonde, convegni, congressi e ricerche scientifiche, corsi di aggiornamento e di formazione in coerenza con i propri fini statutari;
- h) promuove, sollecita e sostiene, relativamente al "durante e dopo di noi", la ricerca e l'innovazione,
- i) promuove e diffonde l'informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- j) promuove e sostiene organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i temi del "durante e dopo di noi".

Nel perseguimento delle proprie finalità e nella realizzazione delle proprie attività la Fondazione farà riferimento prioritariamente ad Anffas Nazionale ed attraverso di essa agli Enti aderenti alla stessa.

Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali in favore proprio o di terzi, beneficenza, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 6 ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

Le attività della Fondazione sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale.

La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto.

La Fondazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il proprio marchio ed aggiunge, ai propri segni distintivi ed identificativi, il marchio Anffas così come fornito dalla stessa, nei modi e nei termini indicati dallo statuto associativo.

Enrico Rota 13

La Fondazione si ispira ai principi contenuti nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice di Qualità e di Autocontrollo di Anffas Nazionale, contenente anche i valori etici di riferimento ed opera, coerentemente alle deliberazioni assembleari, relative alle linee di politiche associative, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla sua rete:

- a) uniformandosi al Codice di Qualità e di Autocontrollo di Anffas Nazionale;
- b) redigendo il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- c) devolvendo, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti di Terzo Settore facenti parte della rete associativa della stessa, nel rispetto della disciplina inerente alla propria forma giuridica;
- d) versando annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Nazionale e sostenendone le attività, anche con specifici contributi;
- e) fornendo, a semplice richiesta, espressamente il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'ente, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;
- f) rispettando, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del Trattamento), l'articolo 28 "responsabile del trattamento" del Regolamento (UE) n. 2016/679.

ART.7 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno

alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da lasciti, donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione, espressamente destinati a fondo di dotazione.

ART.8 RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

La fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

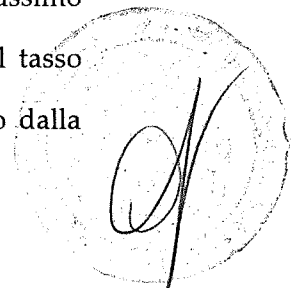
- a) Il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) Nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un Punto Percentuale.

ART.9 FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- a) le rendite del patrimonio;

Emilio Neri 15



- b) i finanziamenti o le elargizioni di enti, società e privati ecc.;
- c) le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- d) i proventi da raccolta fondi, effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- e) i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati, inclusi enti del Terzo Settore;
- f) i contributi di organismi europei e internazionali;
- g) le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito;
- h) ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

ART.10 ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Non potrà essere effettuata, in nessun caso, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

È in ogni caso vietata la distribuzione indiretta di utili nelle ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.11 GLI ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo monocratico di controllo.

I componenti degli organi della Fondazione sono nominati da Anffas Nazionale.

Se per qualsiasi motivo Anffas Nazionale non fosse più esistente, il Consiglio di Amministrazione dovrà attivarsi in tempo utile per effettuare le modifiche statutarie

utili a consentire la continuazione della Fondazione, individuando altro ente Anffas a cui demandare il compito di nominare i componenti degli organi della Fondazione stessa.

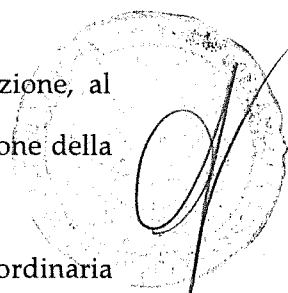
I componenti degli organi devono essere persone fisiche, associate ad Anffas ad eccezione del componente dell'Organo di controllo che può non essere associato ad Anffas, ma che deve comunque essere iscritto all'albo dei Revisori contabili.

Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- c) guida la politica generale della Fondazione e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, e lo presiede;
- e) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- f) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- g) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- h) dispone sugli acquisti e pagamenti, nel rispetto dei limiti delle disponibilità di bilancio;
- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi alla Fondazione quale datore di lavoro;
- j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Fondazione;
- k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;
- l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento



Enrico Rota 17

amministrativo della Fondazione.

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e, nel frattempo, il Vicepresidente uscente assume le funzioni del Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi.

ART.13 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- il Presidente della Fondazione, la cui carica è ricoperta, di norma, dal Presidente pro-tempore di Anffas Nazionale; in alternativa, ove il Presidente non fosse per qualsiasi motivo disponibile, con delibera motivata assunta dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale, può essere nominato per la carica di Presidente della Fondazione, il Vicepresidente dell'Associazione o altro componente della sua Giunta Esecutiva.
- quattro componenti nominati, tra gli associati Anffas, dal Consiglio su proposta della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale.

Non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere amministratori; tuttavia la carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile, ovvero non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

La competenza alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è del Consiglio su proposta della Giunta esecutiva di Anffas Nazionale. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal Consiglio su proposta della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale entro 30 giorni

antecedenti alla data di scadenza naturale. In caso del venir meno, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio su proposta della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale provvede entro 30 giorni dalla comunicazione. Il sostituto resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere riconfermato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età anagrafica, entro 30 giorni dalle nomine di cui ai commi precedenti.

Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto, con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, con contestuale richiesta ad Anffas Nazionale di provvedere alla sua sostituzione.

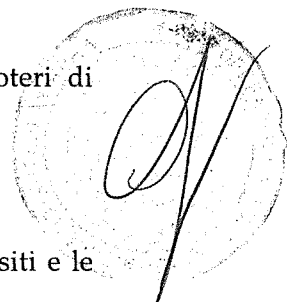
In caso di gravi inadempienze o comportamenti incompatibili con la carica ricoperta, i consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato e con atto motivato, da parte dell'Organo che li ha nominati.

ART.14 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) deliberare l'accettazione di contributi, donazioni, lasciti, nonché gli acquisiti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- b) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- c) approvare, a cadenza annuale o pluriennale, il piano strategico, unitamente al programma d'intervento, contenente le specifiche dei progetti prioritari verso i quali si prevede di indirizzare le risorse. Il programma di intervento dovrà, altresì, contenere l'indicazione delle forme e modalità di erogazione delle risorse ai destinatari e le modalità con la quale la Fondazione prevede di effettuare la relativa



Enzo Neri 19

selezione.

- d) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge e la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- e) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 ultimo comma del presente statuto;
- f) chiedere mutui ed affidamenti bancari;
- g) acquisire e cedere immobili;
- h) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;
- i) conferire procure generali o "*ad negotia*", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti, nei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del D. lgs 117/2017;
- j) nominare, fra i suoi componenti, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili;
- k) nominare e revocare l'Organo di controllo di cui all'art.17 del presente statuto fissandone i relativi compensi;
- l) nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
- m) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
- n) provvedere all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- o) approvare eventuali regolamenti interni;
- p) deliberare, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei presenti, le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del parere favorevole da parte della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;
- q) esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare Comitati, Commissioni di studio e/o di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di programmi specifici, nonché ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

ART.15 SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

ART.16 CONVOCAZIONE E QUORUM

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate:

- dal Presidente, di sua iniziativa, almeno una volta a quadrimestre;
- su richiesta motivata di almeno la metà dei componenti più uno del medesimo Consiglio.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con idoneo mezzo che dia prova di avvenuta ricezione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente di Anffas o suo delegato, nel caso in cui lo stesso non abbia assunto la carica di Presidente della Fondazione stessa.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche mediante mezzo telefonico, sms o altro mezzo simile, almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione. Tali modalità di convocazione e relativo riscontro di tutti i partecipanti dovranno essere fatti constare nel verbale della riunione stessa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede della



Fondazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, nonché in modalità a distanza o mista (parte in sede e parte a distanza). In caso di riunioni a distanza o miste i mezzi informatici utilizzati devono garantire a tutti i componenti la piena partecipazione ai lavori e consentire di rilevare i vari interventi e le espressioni di voto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione si può partecipare, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. Il Presidente ed il segretario verbalizzante di norma devono essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione solo nel caso in cui la modalità di verbalizzazione sia contestuale alla medesima. In tutti gli altri casi in cui il verbale sia redatto successivamente allo svolgimento della seduta, tutti i componenti, compreso il segretario verbalizzante possono essere collegati da remoto.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare, con voto consultivo, l'organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia stato convocato conformemente alla norma statutaria e siano presenti almeno tre dei suoi membri ovvero, quando, in mancanza di convocazione nei termini sopra indicati, siano intervenuti tutti gli amministratori e il componente unico dell'Organo di controllo.

Le votazioni sono palesi. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto indicato all'art.14 lett. p).

Nel caso si tratti di deliberare sullo scioglimento della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - a pena di nullità – dovranno obbligatoriamente essere adottate con il voto favorevole di tre quarti dei membri, previo parere favorevole della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale.

I verbali sono raccolti in ordine cronologico su appositi registri e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

I membri del Consiglio hanno diritto di esaminare i libri sociali.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

ART.17 L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo della Fondazione è monocratico ed è ricoperto da persona, anche non associata Anffas, che sia iscritta all'albo dei revisori contabili.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio ed esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi ed alla destinazione del patrimonio, nonché l'assenza di scopo di lucro e di non distribuzione di utili. A tal fine l'Organo deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

L'Organo di controllo attesta altresì che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio dallo stesso svolto.

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti.

Il componente unico dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad

Fund Rta

atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il mandato dell'organo coincide con quello del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo durante il mandato il sostituto resta in carica fino alla naturale scadenza dell'originario mandato.

ART.18 - LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri eventualmente previsti, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro dell'organo di controllo;

Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale della Fondazione, con la sola eccezione del libro dell'organo di controllo, che può essere gestito e conservato a cura del componente previa apposita dichiarazione da depositare agli atti della Fondazione stessa.

ART. 19 RAPPORTI CON ANFFAS NAZIONALE

La Fondazione e Anffas Nazionale, che ne è fondatore, collaborano alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune.

In tale ottica, il bilancio di esercizio, il piano strategico e il programma di attività di cui all'art. 13, comma 2, lett. c) dovranno essere portati a conoscenza di Anffas Nazionale entro 30 giorni dalla loro adozione.

La Fondazione inoltre terrà conto nel proprio agire delle linee e dei programmi di attività di Anffas Nazionale, debitamente comunicati alla Fondazione stessa.

ART.20 LAVORATORI E VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi

dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

ART.21 ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCI

L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Entro il 15 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere dell'organo di controllo, il Bilancio di esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio stesso e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Ogni anno, entro il 31 dicembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo unitamente al piano strategico ed al programma di attività per l'anno successivo.

Il bilancio sociale della Fondazione, ove previsto per legge, deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con



l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

ART.22 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento della Fondazione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti e previo parere favorevole della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale.

In caso di scioglimento il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati Anffas, determinandone gli eventuali compensi e dandone preventiva comunicazione ad Anffas Nazionale.

Nel caso della sua estinzione, il patrimonio residuo, che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, a favore di Anffas Nazionale o di uno o più degli Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di Anffas Nazionale, secondo le modalità previste dalla Legge.

ART.23 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO -DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua adozione, ad eccezione delle norme che necessitano l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto permangono le cariche sociali già esistenti a quel momento, ivi compreso il Revisore Unico (organo di revisione), fino alla loro naturale scadenza. Al loro rinnovo si provvederà nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Anche dopo l'iscrizione della Fondazione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la disciplina delle Onlus per la parte applicabile e per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti alle Onlus.

ART.24 NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e alle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Euler Nita

Se Orla